

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato per le Attività e le Normative Speciali
di Prevenzione Incendi

Lettera-Circolare

Prot. n. NS 5958 / 4192 sott. 2

Roma, 10 settembre 2001

Agli Ispettorati Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

OGGETTO: Classificazione del bromuro di metile ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 334/99.

Sono pervenuti alcuni quesiti sulla classificazione del bromuro di metile ai fini dell'applica-

zione del decreto legislativo 334/99; a tale proposito, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La direttiva 91/325/CEE della Commissione dell'1/03/1991 (12° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, recepita in Italia con il Decreto del Ministero della sanità 16/02/1993) classificava il bromuro di metile (CH₃Br - n. CAS 74-83-9) come T+ (molto tossico), con frase di rischio R26 (molto tossico per inalazione).

La direttiva 98/98/CE della Commissione del 15/12/1998 (25° adeguamento al progresso tecnico, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee 2° serie speciale n. 15 del 22/02/1999, recepita in Italia con il Decreto del Ministero della sanità 10/04/2000, pubblicato sul S.O. n. 142 alla *G.U.* n. 205 del 02/09/2000) ha modificato la voce relativa al bromuro di metile, classificandolo come T-N (tossico e nocivo).

Per quanto sopra, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 334/99 il bromuro di metile appartiene alle seguenti categorie dell'Allegato I, parte 2:

- Categoria 2: Tossiche
- Categoria 9i): Sostanze pericolose per l'ambiente, in combinazione con la frase di rischio R50.

L'Ispettore Generale Capo
Dott. Ing. ALBERTO D'ERRICO